

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 440/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 815/2008 ⁽³⁾ la Commissione ha concesso a Capo Verde una deroga alle norme di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 ⁽⁴⁾ la Commissione ha concesso a Capo Verde una nuova deroga a tali norme di origine ⁽⁵⁾. Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2011.
- (2) Con lettera del 21 novembre 2011 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga per un periodo di tre anni, ossia dal 2012 al 2014. Tale richiesta riguarda un volume di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello.
- (3) Tra il 2008 e il 2011 la totalità dei quantitativi annuali oggetto della deroga concessi a Capo Verde ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quan-

titativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Tuttavia, è necessario un nuovo aumento della capacità di approvvigionamento delle materie prime originarie del paese per le industrie capoverdiane di trasformazione ittica, allo scopo di consentire una rivitalizzazione totale della flotta capoverdiana ai livelli previsti.

- (4) La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità di esportazione dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana verso l'Unione sarebbe seriamente compromessa, e questo fatto potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici.
- (5) Occorre che la deroga dia a Capo Verde il tempo di conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale. Un lasso di tempo supplementare risulta necessario per consolidare i risultati già ottenuti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale.
- (6) Per far sì che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario a Capo Verde per conformarsi alle norme, essa deve essere concessa per un periodo di tre anni, dal 2012 al 2014, in relazione alle quantità annue di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello.
- (7) Al fine di garantire la continuità delle esportazioni provenienti da Capo Verde verso l'Unione, è opportuno concedere la deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1º gennaio 2012.
- (8) Per motivi di chiarezza è opportuno stabilire espressamente che i soli materiali non originari da utilizzarsi per la fabbricazione di preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di preparazioni e conserve di filetti di tombarello dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 devono essere sgombri o tombarelli delle voci SA 0302 e

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 119 del 7.5.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1.

